



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Diciottesima Civile

*(Provvedimento ex art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n.18/2020,
convertito in legge n.27/2020)*

IL GIUDICE

- *Il giorno 23 marzo 2022 alle ore 11,30*
- *Visto l'art. 221 della l. 77/20 di conversione del d.l. 34/20;*
- *Letto altresì il decreto del Presidente F.F. del Tribunale comunicato con nota prot. n. 9480 del 22 luglio 2020*
- visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
- viste le note depositate dalle parti;

emette il seguente provvedimento depositato telematicamente come risultante da consolle;

N. R.G. 12296/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Eugenio Gatta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.



nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12296/2020 promossa da:

- 1) [REDACTED] nato a Guarulhos (SP) Brasile il 20/04/1976, residente Rua das Hortências, n. 37, Parque Assunção, a Taboão da Serra, Stato di San Paolo, Brasile, cittadino brasiliano, codice fiscale 274.173.088-13;
- 2) [REDACTED], nata a Valparaíso (SP) Brasile, il 08/07/1957, residente in Avenida Tancredo Neves, n. 2661, casa 52, Condominio Green Park, a Paranavaí, Stato del Paraná, Brasile cittadina brasiliana, CPF 519.050.439-53;
- 3) [REDACTED] nata a Bauru (SP) Brasile il 25/11/1978, residente in Rua Miguel Mazzei, n° 220, Rione Samambaia, a São Carlos, Stato del San Paolo, cittadina brasiliana, codice fiscale 277.633.938-07;
- 4) [REDACTED] nata a Piracicaba (SP) Brasile il 16/01/1956, residente in Rua Vladimir Herzog, n° 305, Rione Vila Esperia, a Atibaia, Stato del San Paolo, Brasile, cittadina brasiliana, codice fiscale 015.892.118-63;
- 5) [REDACTED], nato a Carlópolis (PR) Brasile il 25/07/2000, residente in Rua Vladimir Herzog, n. 305, Rione Vila Esperia, a Atibaia, Stato del San Paolo, Brasile, cittadino brasiliano, codice fiscale 486.866.988-59,

- RICORRENTI -

con il patrocinio dell' **Avv. Valerio Piccolo del Foro di Milano**

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia ope legis;

con l'intervento del PM;

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 702 c.p.c., i ricorrenti chiedono l'accertamento ed il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* per essere discendenti diretti del Sig. [REDACTED] nato in data 20/06/1884, a Cavarzere (provincia di Venezia), figlio di [REDACTED] e [REDACTED], come comprovato dal certificato di nascita rilasciato dal Comune di Cavarzere (v. doc.



6). 3. Il sig. ██████████, emigrava in Brasile ove contraeva matrimonio con la signora Henriqueta Milanez in data 22/09/1924, come risulta da atto di matrimonio apostillato e tradotto (v. doc. 8) e non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione, tradotto e apostillato (v. doc. n. 7).

Il Ministero non si è costituito in giudizio rimanendo contumace.

Nel ricorso gli istanti riportavano la linea di discendenza documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille.

Dall'esame di tale documentazione emerge il possesso ininterrotto dello *status civitatis italiano* quale **discendenti IN LINEA PATERNA di cittadino italiano per nascita (status sussistente ex art. 4 regio decreto n. 2358/1865 per l'avo originario, ex art. 1 l. 555/1912 per i successivi discendenti ed ex art. 1 co. 1 lett. a) l. 91/92 per gli odierni ricorrenti)**.

La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure *ratione temporis* - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

Se dunque non da una lettura giurisprudenziale ma dalla applicazione della normativa vigente si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.

A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.

In applicazione dei principi sopra enunciati l'art. 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere alla domanda entro il termine di 730 giorni.

Tale previsione è ribadita dal d.P.R. 17.1.2014 n. 33, il quale in tema di "Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi compreso quello della trasmissione *iure sanguinis della stessa*" ha stabilito il termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda **ed esteso a**



48 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. 113/18 per alcune ipotesi di "acquisto" della cittadinanza, senza peraltro influire sulla disciplina della fattispecie del "riconoscimento jure sanguinis" qui in esame tanto che la stessa ne è stata espressamente esclusa in sede di conversione in legge.

Nel caso di specie i ricorrenti hanno richiesto al consolato italiano di San Paolo, in base alla loro residenza, il riconoscimento della cittadinanza italiana, per i motivi sopra esposti, a mezzo istanza inviata con lettera raccomandata prodotta in copia, unitamente alla ricevute di spedizione e all'avviso di ricevimento (v. doc. 23-27), ma gli stessi ad oggi non hanno ricevuto alcuna risposta né sono stato convocati dal consolato, né inseriti in una lista d'attesa. Come è noto nei vari consolati italiani in Brasile il tempo medio per poter ottenere di essere solo convocati ai fini dell'inizio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana supera i dieci anni, con conseguente sostanziale diniego del diritto azionato, come riconosciuto in numerose sentenze di questo Tribunale di Roma, che ha accertato l'esistenza dell'interesse ad agire per i ricorrenti nelle cause di cd. linea paterna. In particolare il consolato italiano di San Paolo ha liste d'attese lunghissime di migliaia di persone e tempi di attesa superiori ai dieci anni, come da lista d'attesa prodotta (v. doc. 28).

Tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.

Peraltro non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).

Poiché il ritardo è dovuto ad una mole ingestibile di domande presentate nel decennio, si giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente del Comune di Cavarzere (VE) e al Consolato Italiano territorialmente competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della



cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

- dichiara le spese di lite irripetibili.

Così deciso in Roma, in data 23/03/2022.

IL GIUDICE

Eugenio Gatta

